

LLOYD'S

**YOUR
INSURANCE
DOCUMENTS**

SECURING YOUR PEACE OF MIND

CLAUSOLA EUROPEA DI NOTIFICA ATTI E GIURISDIZIONE

Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto d'assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.

Pertanto i Membri Sottoscrittori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente contratto d'assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso

Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's
Corso Garibaldi, 86
20121 Milano

che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto.

I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in Inghilterra.

RECLAMI

Ogni reclamo dovrebbe essere in prima istanza indirizzato a:

Servizio Reclami
Ufficio Italiano dei Lloyd's
Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano - Italia
Fax no.: +39 02 6378 8857
E-mail: servizioreclami@lloyds.com o servizioreclami@pec.lloyds.com

Il soggetto deputato alla gestione del reclamo ne confermerà ricezione per iscritto entro cinque giorni lavorativi dall'effettiva data di ricevimento. Un riscontro formale circa l'esito del reclamo verrà fornito al reclamante entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di ricezione.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto riscontro alcuno decorso il termine di quarantacinque giorni, potrà avvalersi della procedura prevista dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
via del Quirinale 21 - 00187 Roma - Italia
Tel.: 800 486661 (dall'Italia)
Tel.: +39 06 42021 095 (dall'estero)
Fax: +39 06 42133 745 oppure +39 06 42133 353
E-mail: ivass@pec.ivass.it


Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all'Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link:
<http://www.ivass.it>

Il dipartimento responsabile presso i Lloyd's della gestione dei reclami è il seguente:

Complaints Team
Lloyd's
One Lime Street
London EC3M 7HA
United Kingdom
Telephone no.: + 44 (0)207 327 5696
E-mail: complaints@lloyds.com

La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto del reclamante di adire le vie legali od affidarsi a strumenti alternativi di mediazione o a quanto contrattualmente previsto.

MODULO



Codice Ramo	Codice Coverholder	Codice Lloyd's Broker	N. Cover Note / Binder
04	111680 VGU	823 / AON	11 ott 2016 / 21 - FR1660655
Il presente Modulo forma parte integrante del Certificato N° 10478943B			UMR : B0823FR1660655
Tipo di assicurazione: Responsabilità Professionale			

Nome e indirizzo dell'Assicurato o Contraente:

SPETTABILE ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE
 PORTA ALDO FURLAN 2/8
 33170 PORDENONE (PN)
 Italia

Codice Fiscale: 01628760934

Durata dell'Assicurazione (con esclusione del tacito rinnovo):
 dalle ore **24:00** del **31 dicembre 2016** alle ore **24:00** del **31 dicembre 2017**

Data della Proposta che forma parte integrante del presente Contratto: **11 ottobre 2016**

Condizioni Generali e Particolari come da seguenti stampati allegati:
 condizioni allegate.

Rischi e importi assicurati, estensione territoriale e Condizioni Speciali (che prevalgono sulle Condizioni Particolari e Generali di cui sopra):
 vedi Scheda di Copertura.

Premio (Euro):

Rischio	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
4,235 RC Patrimoniale	1.667,08	0,00	1.667,08	370,93	2.038,01
TOTALE COMPLESSIVO	1.667,08	0,00	1.667,08	370,93	2.038,01

Il premio deve essere pagato al Coverholder dei Lloyd's di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente

Rata dovuta al	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
31/12/2016	1.667,08	0,00	1.667,08	370,93	2.038,01

29 dicembre 2016

Vittorio Scala

L'Assicurato o il Contraente

Data

Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's
 In nome e per conto dei Membri Sottoscrittori
 che assumono il rischio di cui al presente contratto

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, IL FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO ISVAP (ora IVASS) n° 35 DEL 26/05/2010.

Il Contraente

Il Coverholder dei Lloyd's incaricato alla gestione del presente Certificato è:

Aon S.p.A.

Il pagamento del Premio per l'importo di 2.038,01 è stato fatto in mie mani in data 17/12/2017

L'Incaricato

ASSICURATORI

LLOYD'S

LLOYD'S 100,000 %

Sindacati dei Lloyd's: Numero e percentuale dei Sindacati dei Lloyd's che hanno assunto il rischio per la quota Lloyd's:
AFB 2623 82%
AFB 623 18%

CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA

ATTENZIONE contiene informazioni importanti **SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE**

La responsabilità di un assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore.

Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato.

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

LMA5096

LLOYD'S

SCHEDA DI COPERTURA

**POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE
ORDINE PROFESSIONALE**

La presente Scheda di Copertura forma parte integrante del Contratto N 10478943B


Numero e percentuale dei sindacati Lloyd's of London che hanno assunto il rischio per la quota Lloyd's:

AFB 2623 82%

AFB 623 18%

Assicurato o Contraente	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE
Indirizzo	PORTA ALDO FULAN 2/8
Cap e Città	33170 PORDENONE PN
Codice Fiscale o Partita IVA	01628760934
Professione Esercitata	ordine professionale
Massimale di Garanzia	€ 2.000.000,00 (due milione/00 euro) per sinistro in aggregato annuo oltre ad un 25% in aggiunta al limite di cui sopra a copertura delle Spese Legali e Peritali
Franchigia	€ 500,00 per ogni sinistro
Retroattività	illimitata
Condizioni particolari	A) FUNZIONE DISCIPLINARE SVOLTA DA CONSIGLIO DI DISCIPLINA
Broker	Aon spa – Filiale Pordenone
Premio Annuo	€ 2.038,00
Polizza non soggetta a regolazione premio Premio calcolato su numero di iscritti 892	

AS

Data	Il Contraente
giovedì 29 dicembre 2016 / fc	

LLOYD'S

POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE

La presente polizza è una copertura di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura nei termini e nei modi indicati nel presente contratto.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue s'intendono per:

Assicurazione:	il contratto di Assicurazione
Assicuratori:	L'impresa di Assicurazione o i sottoscrittori indicati nella scheda di copertura
Contraente:	Il Consiglio/Collegio dell'Ordine Professionale indicato in scheda di copertura obbligato al versamento del Premio
Assicurato:	Il Consiglio Contraente della copertura indicato in scheda di copertura il cui interesse è protetto dall'Assicurazione ed anche tutti i consiglieri che lo compongono, a titolo esemplificativo e non limitativo: (i) che abbiano ricoperto o ricoprano la carica di Presidente, Vicepresidente, Consigliere, Segretario, Tesoriere. In caso di morte dell'Assicurato, le facoltà, gli obblighi ed i diritti degli stessi si trasferiscono ai suoi eredi. Si precisa inoltre che sono da intendersi assicurati anche: (ii) il dipendente, se presente, del quale il Consiglio sia tenuto a rispondere unicamente in relazione a richieste di risarcimento avanzate al Consiglio per errori e/o omissioni in atti amministrativi o di controllo ancillari alla funzione espletata dal Consiglio. (iii) il dipendente, se presente, designato quale responsabile della sicurezza come indicato dal D.Lgs.81/2008 s.m.i., o quale responsabile della privacy e del quale il Consiglio sia tenuto a rispondere ai sensi di legge.
Danno:	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Richiesta di risarcimento:	Qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta di richiesta risarcimento danni inviata all'assicurato in merito alle responsabilità per le quali è prestata l'assicurazione; si intende parificata alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell'avvio dell'inchiesta da parte delle Autorità competenti in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione nel momento in cui il contraente ne venga a conoscenza per la prima volta con comunicazione scritta.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori
Scheda di Copertura:	si intende il documento allegato alla presente POLIZZA che riporta i dati dell'Assicurato e la sua attività, il Periodo di Assicurazione, il Limite di Indennizzo, il PREMIO ed eventuali dettagli dell'Assicurazione. La Scheda di Copertura forma parte integrante del contratto.
Sinistro:	ogni richiesta di risarcimento presentata per iscritto all'Assicurato
Periodo di Assicurazione:	la durata dell'Assicurazione indicata nel Modulo



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEL CONSIGLIO

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per fatti e/o atti connessi all'esercizio delle sue funzioni per danni cagionati a terzi, compresi gli iscritti agli Ordini e Collegi. Gli Assicuratori non saranno tenuti al pagamento dell'indennizzo qualora la richiesta o le richieste di risarcimento avanzate contro l'Assicurato di cui alla definizione lettera i) ii) iii) riguardino la responsabilità per danni cagionati allo Stato o a Enti Pubblici e la responsabilità contabile, così come previsto dall'art. 3, comma 59 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)

Sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), per i costi e le spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per sostituire o ripristinare atti, documenti o titoli non al portatore, per ogni Sinistro e per Periodo di Assicurazione.

Art. 2 - DELIMITAZIONE AL NOVERO DEI TERZI PER L'ASSICURATO PERSONA FISICA

Non sono considerati terzi, per richieste di risarcimento avanzate direttamente contro l'Assicurato di cui alla definizione lettera (i),(ii),(iii), i relativi genitori ei figli, nonché qualsiasi altro Parente od affine in stato di convivenza.

Art.3- ESCLUSIONI

Non è compresa in garanzia la responsabilità conseguente a:

- a) mancato raggiungimento del fine e degli obiettivi del Consiglio nonché scelte di natura discrezionale che esulino e/o esorbitino i poteri conferiti dalla legge;
- b) dolo dell'Assicurato giudizialmente accertato;
- c) danni a persone (morte e/o lesioni corporali) e danneggiamenti materiali a cose;
- d) perdita, distruzione o deterioramento di denaro e preziosi;
- e) furto, appropriazione indebita, rapina ed incendio;
- f) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
- g) guerra, ostilità o operazioni belliche, invasione; guerra civile, rivolta, ribellione, insurrezione, caduta del governo legalmente costituito, tumulti civili che assumono proporzioni di insurrezione, usurpazione di potere;
- h) qualsiasi atto di terrorismo, incluso gli atti di qualsiasi natura intrapresi per il controllo, la prevenzione e la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o relativo a questi.
- i) la funzione disciplinare se svolta per il tramite del Consiglio di Disciplina regolarmente istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, e dell'art. 8 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
- j) Non sono comprese in garanzia le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte all'Assicurato, salvo che le stesse siano comminate a terzi per responsabilità dell'Assicurato.
- k) Fatti e circostanze note, o che sarebbero state ragionevolmente note, alla data di decorrenza, anche se non denunciati agli assicuratori precedenti.

ART. 4 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione della copertura indipendentemente dalla data in cui ha avuto luogo il fatto, l'errore o l'omissione che ha originato la richiesta di risarcimento. In relazione alla predetta operatività della garanzia.

L'Assicurato dichiara inizialmente di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento, di perdite o danni per le quali è prestata la presente assicurazione.

La copertura non opera per le richieste di risarcimento derivanti da situazioni e circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni a terzi, che erano già note all'Assicurato alla data di effetto del periodo di assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano state denunciate o meno a precedenti assicuratori.

Se durante il Periodo di Assicurazione il Contraente dovesse cessare la propria attività per qualsiasi causa quali, a titolo esemplificativo:

LLOYD'S

- redistribuzione territoriale delle competenze;
- cancellazione o eliminazione del Consiglio dell'Ordine per qualsiasi causa;
- commissariamento
- incorporazione in altro organismo analogo

L'Assicurazione sarà operante per i danni derivanti da atti dannosi commessi, dall'Assicurato in data precedente a quella in cui i sopra citati cambiamenti strutturali hanno avuto effetto, che siano denunciati alla Società nei 5 (cinque) anni successivi alla data di cessazione dell'attività. Il premio versato dal Contraente relativo all'anno in cui avviene la cessazione è interamente dovuto agli Assicuratori.

Nel caso in cui si verifichino ENTRAMBE le condizioni di seguito elencate:

- gli Assicuratori recedano o non rinnovino la presente Polizza per ragioni diverse dal mancato pagamento del premio o da altro inadempimento da parte dell'Assicurato ai termini ed alle condizioni di questa polizza,
 - il Contraente non rinnovi la copertura prevista dalla presente Polizza con nessun'altra Società,
- il Contraente ha la facoltà di acquistare un Maggior Termine per la Notifica dei Reclami di 60 mesi dietro pagamento di un premio aggiuntivo pari al 100% dell'ultimo premio annuo corrisposto.

Tale premio aggiuntivo dovrà essere pagato entro 30 giorni dall'inizio del Maggior Termine per la Notifica dei Reclami. Il Contraente dovrà inviare agli Assicuratori richiesta scritta per questa estensione entro 30 giorni successivi alla scadenza del Periodo di Assicurazione.

Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo per sinistro e per anno, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza indicato all'art.5.

ART. 5- LIMITI DI INDENNIZZO

Il massimale per sinistro e per il periodo di Assicurazione indicato in Scheda di Copertura.

In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione della polizza. A tal fine più richieste di risarcimento originate da una medesima causa sono considerate un unico sinistro, con l'applicazione di un'unica franchigia e nei limiti del massimale vigente al momento della prima richiesta.

ART. 6- FRANCHIGIA OBBLIGATORIA

La garanzia è prestata con la franchigia fissa a carico dell'Assicurato indicata in Scheda di Copertura .

ART. 7- ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia opera per i comportamenti colposi posti in essere nei paesi membri dell'Unione Europea.

Art. 8- SPESE DI LITE

Sono a carico della Società le spese sostenute dall'Assicurato per resistere alle richieste di risarcimento, con i limiti previsti dall'art. 1917 c.c.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per i legali, tecnici o periti che non siano da essa designati o autorizzati.

ART. 9- DENUNCIA DEL SINISTRO E DELLE CIRCOSTANZE, SPESE SOSTENUTE ED AMMISSIONE DI RESPONSABILITÀ

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società o all'intermediario cui è affidata la gestione del contratto ogni richiesta scritta di risarcimento effettuata nei suoi confronti entro 30 giorni dal momento nel quale ne è venuto a conoscenza.

Detta comunicazione deve contenere:

- la descrizione del fatto e, per quanto conosciute, delle conseguenze;
- la copia della richiesta di risarcimento e dei documenti ad essa allegati;
- il nome e il domicilio del richiedente e, se conosciuti, quelli degli altri danneggiati;
- il nome e il domicilio delle persone informate dei fatti.

L'Assicurato deve inoltre trasmettere nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Nel caso di un sinistro, per il risarcimento del quale la Società possa essere chiamata a rispondere, nessuna spesa potrà essere sostenuta dalla Società senza il suo preventivo consenso.

Nessuna ammissione di responsabilità e/o pagamento di sinistro da parte degli Assicurati potrà essere fatto senza il preventivo consenso della Società.

LLOYD'S

Nel caso in cui, durante il Periodo di Assicurazione previsto all'art. 4 che precede, l'Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine a un Sinistro, può darne comunicazione scritta alla Società. Tale comunicazione deve essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) il contestato, supposto o potenziale, fatto o circostanza;
 - b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale, fatto o circostanza;
 - c) i motivi per cui si prevede che possa essere denunciato un Sinistro;
 - d) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.
- Gli eventuali sinistri successivamente verificatisi, denunciati dall'Assicurato e riconducibili a tali circostanze, saranno considerate trasmesse alla Società alla data della precedente comunicazione delle circostanze.

ART. 10- ALTRE ASSICURAZIONI

Qualora gli Assicurati al momento della prima richiesta scritta di risarcimento siano coperti con altra polizza di assicurazione sullo stesso rischio e finchè quest'ultima sia operante, la garanzia oggetto della presente assicurazione opererà a primo rischio per le garanzie non previste dalla predetta polizza e a secondo rischio, vale a dire con una franchigia assoluta pari al massimale della polizza già esistente, per le garanzie previste da quest'ultima.

ART. 11- CLAUSOLA DI GESTIONE

I Sottoscrittori conferiscono mandato a Aon S.p.A. di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata a Aon Spa filiale indicata in Scheda di Copertura. si considererà come effettuata al Sottoscrittore;
- b) Ogni comunicazione effettuata da Aon Spa filiale indicata in Scheda di Copertura. si considererà come effettuata dal Sottoscrittore.

Con la sottoscrizione della presente polizza il Consiglio Assicurato conferisce mandato alla società di brokeraggio Aon Spa Filiale indicata in Scheda di Copertura di rappresentarlo ai fini della gestione del presente contratto assicurativo.

ART. 12- FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.

LLOYD'S

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Norme che regolano l'Assicurazione in generale

ART. 13- DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

ART. 14- ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

ART. 15- PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza.

Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze

ART. 16- MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 17- AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

ART. 18- DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

ART. 19 — CESSAZIONE DEL CONTRATTO E FACOLTÀ DI RECESSO

La polizza è di durata annuale ed non è previsto il tacito rinnovo come normato all'art.20.

Se la presente Polizza è stipulata per un periodo di più annualità, è comunque in facoltà delle parti rescinderla al termine di ogni periodo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, gli Assicuratori possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 20- SCADENZA SENZA TACITO RINNOVO

La presente polizza scadrà alla sua naturale scadenza fissata in MODULO senza l'obbligo delle parti contraenti di darne preventiva notifica o avviso. Si precisa che nel caso in cui da parte dell'Assicurato/Contraente sia trasmesso all'Assicuratore (per il tramite del broker di cui all'art. 11) il questionario di rinnovo entro il termine di scadenza e questo non presenti dichiarazioni riguardanti sinistri o circostanze di cui all'art 7 il rischio verrà considerato in copertura fino al 7° giorno successivo alla ricezione da parte dell'Assicurato/Contraente di comunicazione riguardante i termini di rinnovo del contratto.

ART. 21 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

ART. 22- RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge

LLOYD'S

Il Contraente



CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli riportati nel testo della presente polizza:

ART.2 DELIMITAZIONI AL NOVERO DEI TERZI

ART. 3 ESCLUSIONI

ART. 4 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

ART. 9 DENUNCIA DEL SINISTRO E DELLE CIRCOSTANZE, SPESE SOSTENUTE ED AMMISSIONE DI RESPONSABILITA'

ART 20 SCADENZA SENZA TACITO RINNOVO

Data

giovedì 29 dicembre 2016

Il Contraente



LLOYD'S

CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se espressamente richiamate in Scheda di Copertura):**A) FUNZIONE DISCIPLINARE SVOLTA DA CONSIGLIO DI DISCIPLINA**

In deroga all'esclusione art. 2 lettera i) gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne anche il Consiglio di Disciplina e tutte le persone fisiche che lo compongono, regolarmente istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'art. 8 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per fatti e/o atti connessi all'esercizio delle sue funzioni per danni colposamente cagionati a terzi, compresi gli iscritti agli Ordini e Collegi. Gli Assicuratori non saranno tenuti al pagamento qualora la richiesta o le richieste di risarcimento avanzate contro l'Assicurato riguardino la responsabilità per danni cagionati allo Stato o a Enti Pubblici e la responsabilità contabile, così come previsto dall'art. 3, comma 59 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)

B) ORGANISMO DI CONCILIAZIONE

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunti, e sempre che l'Assicurato abbia pagato il premio addizionale convenuto, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato per danni cagionati a Terzi nello svolgimento dell'attività di mediazione e formazione in materia di mediazione come previsto dal Decreto Legislativo n. 28/04/2010 e dal Decreto Ministeriale n. 180 del 18 Ottobre 2010 e s.m.i.

Relativamente a questa sola estensione di garanzia ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il limite di indennizzo dedicato è specificato nella Scheda di Copertura.

La presente garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia per sinistro di EUR 500,00. Tuttavia l'Assicurato dà mandato agli Assicuratori di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare gli Assicuratori stessi su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.

Il premio aggiuntivo per la presente estensione è determinato sulla base del fatturato emesso nell'esercizio fiscale precedente al netto di IVA e relativo all'attività di mediazione e formazione in materia di mediazione.

La presente estensione si intende operante anche per richieste di risarcimento dovute a dolo / o colpa grave di qualsiasi soggetto che agisca in nome e per conto dell'Assicurato, per il quale l'Assicurato stesso risulti responsabile ai sensi di legge, fermo restando il diritto di rivalsa degli Assicuratori nei casi previsti dalla legge.

C) OCC ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunti, e sempre che l'Assicurato abbia pagato il premio addizionale convenuto, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato per danni cagionati a Terzi nello svolgimento dell'attività derivante dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi

Relativamente a questa sola estensione di garanzia ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il limite di indennizzo dedicato è specificato nella Scheda di Copertura.


La presente garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia per sinistro indicata in scheda di copertura. Tuttavia l'Assicurato dà mandato agli Assicuratori di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare gli Assicuratori stessi su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.

Il premio aggiuntivo per la presente estensione è determinato sulla base del fatturato emesso nell'esercizio fiscale precedente al netto di IVA e relativo all'attività di servizio di gestione della crisi.

La presente estensione si intende operante anche per richieste di risarcimento dovute a dolo / o colpa grave di qualsiasi soggetto che agisca in nome e per conto dell'Assicurato, per il quale l'Assicurato stesso risulti responsabile ai sensi di legge, fermo restando il diritto di rivalsa degli Assicuratori nei casi previsti dalla legge

Data
giovedì 29 dicembre 2016

Il Contraente



LLOYD'S

**Proposta di Assicurazione per Consigli / Collegi di Ordini
Professionali Territoriali**

AVVISO IMPORTANTE/IMPORTANT WARNING

- (1) La presente proposta deve essere compilata a penna da un responsabile dell'Ordine Proponente. E' necessario rispondere a tutte le domande per ottenere una quotazione. Si richiede di rispondere con piena conoscenza e convinzione. Il modulo deve essere sottoscritto e datato. In caso di stipula del contratto assicurativo le informazioni in esso contenute saranno considerate parte integrante della copertura.
- (2) Tutti i fatti a conoscenza dell'Ordine Proponente devono essere dichiarati, ed il mancato adempimento di detto obbligo potrà rendere invalidabile qualsiasi polizza, o potrà gravemente pregiudicare i Vostri diritti in caso di sinistro.
- (3) **POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE NELLA FORMA CLAIMS MADE**
La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la polizza copre:
I reclami avanzati per la prima volta nei confronti delle Persone Assicurate durante il periodo di validità della polizza e gli eventi dei quali le Persone Assicurate vengano a conoscenza durante il periodo di validità della polizza e che potrebbero originare un Reclamo futuro, a condizione che gli Assicuratori siano informati, durante il periodo di validità della polizza, delle Circostanze relative a tali eventi.
Dopo la scadenza della polizza, nessun Reclamo potrà essere avanzato a termini della polizza stessa, anche se l'evento che ha originato la richiesta danni si sia verificato durante il periodo di validità della polizza, eccetto quando sia operativa la "Garanzia Postuma".

1. **Dati Generali riguardanti l'Ordine territoriale:**

Denominazione: ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

Indirizzo: P.TA A FURLAN N.2/8 - 33120 PORDENONE

Partita Iva: 01628760936 - C.F. 91019290936

N. Consiglieri 11

N. iscritti: 892

N. dipendenti 2

2. **L'Ordine Proponente** Contraente ha avuto altre polizze di questo tipo?

Si No

Se sì, specificare:

Con quale Compagnia _____

Per quale massimale _____

Con quale scadenza _____

3. Sono mai state rifiutate **all'Ordine Proponente** o annullate dagli Assicuratori coperture assicurative per questi rischi?

Si No

Se sì, specificare:

4. *Precisare se siano mai stati avanzati reclami nei confronti dell'Ordine Proponente o degli Assicurandi sia pure relativamente a precedenti mandati:*

Si No

Se si, specificare

5. *L'Ordine Proponente è a conoscenza di Circostanze che potrebbero dare luogo a richieste di risarcimento?*

Si No

In caso affermativo fornite dettagli

6. *Massimale richiesto (per sinistro e anno assicurativo)*

€ 2.000.000

7. *Si rammenta che qualora l'attività disciplinare sia svolta da un Consiglio di Disciplina costituito ai sensi del DPR 137/2012 lo stesso non rientra nel novero degli Assicurati. A tal proposito:*

Precisare se l'attività disciplinare è svolta da:

- il Consiglio Territoriale
 ➤ il Consiglio di Disciplina all'uopo costituito N. 11 CORPONGU

Nel caso in cui l'attività disciplinare sia svolta dal un Consiglio di Disciplina

- *Si richiede la copertura anche per l'attività svolta dal Consiglio di Disciplina?*

Si No

DICHIARAZIONE/DECLARATION

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Ordine Proponente di cui al punto 1 (a) della presente Proposta dichiara quanto segue:

- di poter compilare la presente proposta per conto dell'Ordine Proponente di cui al punto 1 della presente proposta;*
- che tutte le risposte alle domande contenute nella presente proposta sono veritiere e corrette sulla base delle proprie conoscenze e convinzioni*
- di aver letto e compreso le note informative riportate all'inizio della proposta*
- che, qualora le Parti addivengano alla sottoscrizione della polizza in oggetto, accetta che la Proposta medesima verrà presa come base per la stipula del contratto. In tale cosa la proposta-questionario sarà allegata alla polizza divenendo parte integrante di essa.*
- che, in ogni caso, se tra la data della proposta e la data di emissione della polizza intervengono variazioni rispetto alle informazioni contenute nel questionario, accetta l'obbligo di notificare immediatamente le variazioni medesime nonche il diritto degli assicuratori di ritirare e/o modificare il preventivo e/o conferma di copertura.*

Nome / Firma

Qualifica e/o incarico ricoperto

TESORIERE CONSIGLIO ORDINE

Data

11/10/2016




Spett.le
AON Spa
PORDENONE

Il sottoscritto ing. Umberto Natalucci, in qualità di Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone, dichiara che alla data odierna non sono stati avanzati reclami o richieste di risarcimento a carico del Consiglio Territoriale e del Consiglio di Disciplina di questo Ordine.

Pordenone, 22 dicembre 2016

Il Presidente
Ing. Umberto Natalucci



INFORMATIVA

AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

- è diretto all'espletamento da parte degli assicuratori dei Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's") delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto e liquidazione dei sinistri atinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- può anche essere diretto all'espletamento da parte dei Lloyd's delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi dei Lloyd's stessi;

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento

- è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione; accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;
- È effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- È svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's;
- facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Canada), che garantiscono un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali, che per conto dei Lloyd's effettuano controlli sull'assenza di sanzioni internazionali. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio del Rappresentante Generale, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email servizioclienti@lloyds.com, ai sensi dell'art 7 del Codice.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare o dal Responsabile la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della modalità e delle finalità del trattamento; di venire a conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; di ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Codice; di essere messo a conoscenza dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, o di incaricati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Codice

7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolari del trattamento in ambito italiano sono i Lloyd's nella persona del loro Rappresentante Generale per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

Il Responsabile per le istanze dell'interessato è l'IT Manager domiciliato per la funzione in Corso Garibaldi, 86 - Milano, e presso la sede legale potrà essere visionato l'elenco aggiornato degli altri Responsabili del trattamento.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa di cui sopra,

ed ai sensi dell'art. 23 e 26 del Codice, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:

- il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati sensibili oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute;
- la comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge;

Luogo

L'interessato

Data

Nome e Cognome leggibili

Firma

- lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

Luogo

L'interessato

Data

Nome e Cognome leggibili

Firma

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all'art. 7 del Codice richiamati nel punto 6 dell'informativa.

¹ Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta.



